

REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile**
- Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità**
- Art. 3 – Spese ammissibili**
- Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini**
- Art. 5 – Procedimento**
- Art. 6 – Inammissibilità**
- Art. 7 – Controlli**
- Art. 8 – Privacy**
- Art. 9 – Ricorso**
- Art. 10 – Norma transitoria**

Art. 1 – Finalità, fondi a disposizione e regime applicabile

La Camera di Commercio di Lucca, al fine di aumentare la competitività del tessuto economico locale, intende facilitare le imprese nel percorso di ottenimento del brevetto europeo e/o internazionale per le invenzioni industriali ed i modelli di utilità e incentivare l'acquisizione di servizi avanzati e qualificati di valorizzazione economica della Proprietà Industriale.

L'intervento è erogato in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ed è erogato in regime de minimis. Gli importi massimi degli aiuti concedibili in tale regime ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti) sono:

- € 200.000,00 per le imprese che non operano in uno dei settori sotto indicati (Regolamento CE 1407/2013);
- € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada (Regolamento CE 1407/2013);
- € 15.000,00 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (Regolamento CE 1408/2013);
- € 30.000,00 per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento CE 875/2007);
- € 500.000 nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto de minimis, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati Regolamenti.

Art. 2 – Requisiti generali di ammissibilità

Sono ammesse al contributo le microimprese, piccole imprese e medie imprese (in breve PMI) così come definite dall'Art. 2, paragrafo 1, n. 7 ed Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, in possesso dei seguenti requisiti, che devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo:

- con sede legale e/o operativa in provincia di Lucca;
- in regola con il pagamento del diritto annuale;
- attive e in regola con la comunicazione di inizio attività e con le abilitazioni previste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- che non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- non beneficiarie di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute;
- non controllate e/o partecipate da aziende pubbliche;
- non destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto incompatibile o illegale con il mercato comune, come disposto dall'Art. 1 par. 6 a) del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos srl o a Lucca Intec.

Art. 3 – Spese ammissibili

Sono ammesse al contributo le spese per:

1. attività connesse all'ottenimento di un brevetto europeo e/o altri brevetti internazionali e le successive nazionalizzazioni presso l'European Patent Office (EPO), il World Intellectual Property Organization (WIPO) e i singoli uffici nazionali, a condizione che si tratti di costi diretti sostenuti nei confronti dell'EPO, dell'WIPO o degli analoghi uffici brevetti dei singoli paesi. Per tali oneri si specifica che:
 - a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono riferire alle seguenti attività: ricerche brevettuali per verificare lo stato della tecnica, effettuate presso l'EPO o presso l'WIPO (anche anticipate rispetto alla domanda); attività relative al deposito di brevetto europeo presso l'EPO o di brevetti internazionali presso l'WIPO; attività relative alla gestione dell'iter brevettuale durante l'istruttoria dell' EPO o di brevetti internazionali presso l'WIPO; attività relative alla gestione dell'iter brevettuale in caso di concessione del brevetto europeo o internazionale; nazionalizzazione del brevetto europeo concesso in uno o più paesi europei o extracomunitari; etc.
 - il massimale riconosciuto per ciascuna domanda di brevetto è pari a € 3.000,00;

- il contributo massimo annuo erogabile ammonta ad € 6.000,00 per azienda;
 - non sono ritenuti ammissibili i costi di consulenza e i costi relativi al mantenimento in vita del brevetto (sostenuti cioè dopo averne ottenuto la concessione e richiesto la nazionalizzazione).
2. la valorizzazione economico/finanziaria della proprietà industriale ottenuta da imprese che hanno presentato domanda di finanziamento alla Regione Toscana a valere sulle misure agevolative di volta in volta attivate per tale specifico riconoscimento dall'ente regionale. Per tali spese, Il massimale riconosciuto per ciascuna domanda di contributo è pari ad € 5.000,00.

Si specifica inoltre che, per entrambe le tipologia di spesa (ottenimento brevetto e valorizzazione economica):

- l'entità del contributo camerale è calcolata sulle fatture di spesa ammissibili al netto dell'IVA e che tutte le somme indicate si riferiscono all'imponibile;
- i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bancomat, bonifico, carta di credito o assegno non trasferibile;
- non sono ritenute ammissibili le spese per i servizi resi da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione delle imprese richiedenti o aventi legali rappresentanti, amministratori o soci in comune.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e termini

Le domande devono essere compilate ed inviate alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale www.lu.camcom.it/content.php?p=1.11. I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:

- **Modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- **Allegati al modello base** firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
 1. modulo di domanda + autocertificazioni
 2. unico documento pdf contenente:
 - attestazione dell'avvenuta presentazione all'organismo competente della domanda di brevetto;
 - copia delle fatture;
 - copia dei documenti di pagamento delle spese sostenute (bonifici, assegni o altra documentazione bancaria da cui risulti la relativa uscita).
 3. eventuale procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di emissione dell'ultima fattura o di altro documento di spesa ammissibile.

Art. 5 - Procedimento

Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è Maida Niccolai – Ufficio Brevetti, marchi e innovazione tecnologica (telefono, fax, mail: <http://www.lu.camcom.it/contatti.php>).

In caso di domanda incompleta o irregolare e di domanda non sanabile, l'ufficio sospende il procedimento e richiede contestualmente l'integrazione o la regolarizzazione della domanda e, nel caso di non sanabilità, comunica i motivi che ne impediscono l'accoglimento. Il richiedente ha 15 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione tramite PEC, per produrre integrazioni, chiarimenti, osservazioni: decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. Nel caso di irregolarità non sanabile, dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso:

- la conclusione positiva dell'istruttoria comporterà la concessione del contributo e la sua successiva liquidazione;
- la conclusione negativa dell'istruttoria comporterà la dichiarazione di inammissibilità o di revoca del contributo, secondo le specifiche previste dall'Art. 6.

Art. 6 – Inammissibilità

Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:

- presentate da imprese che non hanno i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 2;
- aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 3;
- presentate con modalità diversa oppure presentate fuori dal termine di cui dall'Art. 4;
- mancanti dell'integrazione della documentazione di cui all'Art. 4, richiesta in sede di regolarizzazione della domanda;
- a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 7.

Art. 7 – Controlli

L'ufficio incaricato dall'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o eventuale documentazione aggiuntiva.

Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.

La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.

In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 8 – Privacy

La Camera di Commercio di Lucca informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la domanda di finanziamento viene resa e in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria: il trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con l'istruttoria della domanda. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e comunitarie, in conformità alla normativa sugli Aiuti di Stato. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Lucca.

Art. 9 - Ricorso

Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 10 – Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° luglio 2014.